

AssoArpa

Associazione tra le Agenzie Regionali
e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente
c/o ARPA – C.so Trieste, 27, 70126 Bari
Tel. 080.5460151 – fax 080.5460150
e-mail: dg@arpa.puglia.it

Bari 19/07/2011
Prot. 86

Ai Componenti della I Commissione permanente
**Affari Costituzionali, Affari della Presidenza del
Consiglio e dell'Interno, Ordinamento generale
dello Stato e della Pubblica Amministrazione**
SENATO DELLA REPUBBLICA
Piazza dei Caprettari n. 79
00186 Roma

Oggetto: Disegno di Legge Senato n. 2259 "Carta delle Autonomie Locali". Problematiche afferenti il Sistema delle Agenzie Ambientali. Richiesta audizione.

Egregie Senatrici, Egregi Senatori,

quale Presidente di AssoArpa, l'Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente, ritengo necessario sottoporre alla Vostra attenzione una problematica di natura istituzionale che in questi giorni desta forte preoccupazione all'interno del Sistema Agenziale.

Come noto, infatti, la I Commissione del Senato sta esaminando, in sede referente, il Disegno di Legge n. 2259 il quale interviene sulla complessa tematica della redistribuzione delle funzioni attribuite alle Autonomie Locali. Tale importante norma è già stata approvata in prima lettura dalla Camera dei Deputati nel giugno 2010.

Il Disegno di Legge desta a nostro avviso oggettiva perplessità in quanto lascia trasparire profili di ridimensionamento delle funzioni e delle prerogative delle Agenzie Ambientali istituite dalla Legge n. 61/94 e dalle successive norme attuative regionali.

Facciamo riferimento, nello specifico, alla bozza di articolato licenziata lo scorso 15 giugno dal Comitato ristretto della Commissione Affari Costituzionali del Senato, che all'art. 7 prevede un generale divieto di attribuire o far esercitare "*a Enti o Agenzie statali o regionali*" le funzioni fondamentali degli Enti Locali elencate negli articoli precedenti dello stesso testo legislativo. Nell'ultimo aggiornamento del DDL n. 2259 il prefato Comitato ristretto ha soppresso il secondo comma dell'art. 7, inserito dalla Camera dei Deputati su sollecitazione della Commissione Ambiente, il quale si premurava di mantenere comunque ferme "*le competenze riconosciute per legge all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e alle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente*".

AssoArpa

Associazione tra le Agenzie Regionali
e Provinciali per la Protezione dell'Ambiente
c/o ARPA – C.so Trieste, 27, 70126 Bari
Tel. 080.5460151 – fax 080.5460150
e-mail: dg@arpa.puglia.it

A nostro avviso la scelta compiuta dal Comitato ristretto della I Commissione del Senato comporta il rischio concreto che, ad onta dei condivisibili principi di razionalizzazione delle competenze a livello territoriale e riduzione dei costi, si produca una frantumazione delle competenze con un inevitabile aumento dei costi associato ad una drammatica caduta di livelli efficienti ed omogenei dei controlli ambientali. Infatti, allo stato attuale, non è in alcun modo vicariabile il ruolo istituzionale delle Arpa, che svolgono una funzione caratterizzata da un'elevata autorevolezza tecnico scientifica, di supporto alle Autorità responsabili delle decisioni politiche ed amministrative. Particolarmente grave sarebbe la situazione che si verrebbe a creare sul versante delle attività di controllo e di monitoraggio ambientale nei cui ambiti le Arpa sono ampiamente e quotidianamente impegnate.

Le Arpa concorrono alla definizione del quadro istruttorio nell'ambito dei procedimenti amministrativi propedeutici al rilascio delle autorizzazioni ambientali; le Agenzie, in particolare, forniscono un irrinunciabile supporto tecnico scientifico – mediante la formulazione di pareri e valutazioni tecniche - nella prospettiva di un corretto ed equilibrato temperamento dei molteplici interessi pubblici e privati coinvolti, cosa che verosimilmente non avverrebbe qualora l'iter amministrativo si esaurisse, come pare lasciare intendere la ratio di fondo del DDL 2259, all'interno degli apparati e degli uffici degli Enti Locali. Enti che, allo stato, potrebbero non essere dotati di strutture e competenze adeguate rispetto agli elevati standards di qualificazione tecnico-scientifica necessari per l'esercizio delle funzioni qui in esame.

In ragione di questo quadro estremamente preoccupante, non possiamo che formulare già da ora l'auspicio che nel prosieguo del percorso parlamentare del DDL 2259 il secondo comma dell'articolo 7 venga reintrodotta.

A tal riguardo riteniamo utile che questa Commissione voglia concedere un'audizione, nella quale una delegazione della scrivente AssoArpa possa compiutamente dare conto del valore che ha assunto negli ultimi quindici anni il Sistema delle Agenzie Ambientali quale imprescindibile strumento di supporto tecnico all'intero Sistema delle Autonomie Locali.

Ringraziando fin da ora per l'attenzione che potrete dedicare alle problematiche da noi evidenziate porgiamo distinti saluti.

**Il Presidente AssoArpa
(Prof. Giorgio Assennato)**

